

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2187 del 03/05/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA ALLIED INTERNATIONAL S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI RACCORDI, FLANGE E TUBI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 34/A.D.P.R. 59/2013. DITTA ALLIED INTERNATIONAL S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI RACCORDI, FLANGE E TUBI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 34/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2211 del 28/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA ALLIED INTERNATIONAL S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI RACCORDI, FLANGE E TUBI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 34/A.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta **Allied International S.r.l.**, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni con nota del 11/08/2016 prot. n. 17114 (prot. Arpae n. 8791 del 11/08/2016), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio all'ingrosso di raccordi, flange e tubi" svolta nello stabilimento in oggetto. Tale istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- la Ditta è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera adottata dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. 24/1/2011 n. 85 e rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con Provv.to n. 38 del 8/2/2011;
- l'istanza di cui trattasi è stata presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 conseguente alla modifica della situazione emissiva dello stabilimento. Al riguardo la Ditta prevede:
 - di installare un impianto di verniciatura; l
 - un consumo di prodotti vernicianti a base acquosa e additivi/correttivi pari a 13.230 kg/anno, con un conseguente consumo giornaliero pari a 60 kg e un quantitativo annuo di COV pari a 1390 kg;

VISTA inoltre la seguente documentazione:

- lettera dello Sportello del Comune di Castel San Giovanni del 23.09.2016 (pervenuta in pari data ed iscritta al prot. Arpae di Piacenza con n. 10283), con cui sono state trasmesse le integrazioni richieste da Arpae con nota del 1/9/2016, prot. n. 9339 relative alle emissioni in atmosfera;
- nota del 19.12.2016 (pervenuta in pari data ed iscritta al prot. Arpae n. 14082), con cui lo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso l'ulteriore documentazione prodotta dalla Ditta Allied International S.r.l., ad integrazione di quanto già trasmesso;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 03.11.2016, prot. n. 7524, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota del 19.01.2017 (prot. Arpae n. 573) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha

comunicato, con lettera del 18.01.2017 (prot. n. 7006), di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CPL;;

- del 08.04.2017 (prot. Arpae n. 4264 del 11.04.2017), con cui il Comune di Castel San Giovanni ha espresso parere favorevole in merito alle matrici emissioni in atmosfera, scarichi acque reflue ed impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta FORNASARI & SAVI S.A.S. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Mentovati n° 10;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.** (C.F. 01294450331) - avente sede legale in Comune di Nibbiano, Loc. Vascellino - per l'attività di "commercio all'ingrosso di raccordi, flange e tubi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Emilia Pavese n. 34/a. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 MOLATURA

Portata Massima

12000 Nm³/h

Durata giornaliera	4	h/g
Durata annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 MOLATURA

Portata Massima	12000	Nm ³ /h
Durata giornaliera	4	h/g
Durata annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 VERNICIATURA AD IMMERSIONE

Portata Massima	6000	Nm ³ /h
Durata giornaliera	8	h/g
Durata annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate** e, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
- c) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a: 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- d) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- f) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti a base acquosa, additivi e correttivi complessivamente pari a 60 Kg./g per un'emissione annua massima di COV pari a 1400 Kg./anno. Il consumo medio giornaliero e l'emissione massima vanno calcolate sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto g);
- g) le ore di funzionamento di E3, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione del filtro medesimo, validata dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- h) l'Azienda potrà non effettuare autocontrolli periodici al camino E3, in fase di asciugatura vernici, fermo restando il rispetto del limite fissato per le sostanze organiche volatili;
- i) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) il termine ultimo di messa a regime degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

- k) **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento.
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.